

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BOLLINI, BACICCHI, COLAJANNI, CORBA, LI VIGNI, VALENZA, CEBRELLI, DEL PACE, GAROLI, MERZARIO, ZAVATTINI e ZICCARDI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 DICEMBRE 1972

#### Interventi a livello regionale atti a contenere i prezzi dei prodotti di largo consumo

**ONOREVOLI SENATORI.** — L'allarmante aumento dei prezzi ha messo in luce come accanto alle spinte inflazionistiche internazionali, alla crisi strutturale e alle gravi difficoltà della nostra economia, abbiano pesato, nel processo di rincaro dei prezzi, anche le distorsioni della nostra agricoltura, i diffusi fenomeni di intermediazione parassitaria e la frantumazione del nostro apparato distributivo.

Nel 1972, il nostro Paese, toccherà il più elevato tasso di incremento dei prezzi, dopo il 1964, e ancora non si intravedono i sintomi che possano lasciare prevedere un esaurimento del rincaro del costo della vita.

Al contrario forti timori suscita il fatto che la già fortissima impennata dei prezzi possa essere, assai presto, ulteriormente alimentata dall'entrata in vigore dell'IVA e dal pagamento della tredicesima mensilità.

Se non si ridurrà o si eliminerà l'IVA, sui principali generi di consumo popolari, l'imposta provocherà un'ulteriore spinta inflazionistica; mentre i 1.600 miliardi della tredicesima mensilità potranno provocare, a loro volta, una ulteriore pressione sui prezzi di taluni beni; pressione difficilmente

fronteggiabile a causa della rigidità dell'offerta, dell'arretratezza delle strutture agricole e delle strozzature esistenti nel settore distributivo.

Le maggiori preoccupazioni si nutrono per il crescente aumento del costo dei generi alimentari di largo consumo che colpisce particolarmente i pensionati, i disoccupati e in generale i redditi fissi e di lavoro più bassi.

D'altra parte il divario esistente, tra prezzi al consumo e all'ingrosso, conferma il peso crescente delle rendite di posizioni e dell'intermediazione parassitaria nel processo di formazione dei prezzi, dalla produzione al consumo.

In questa situazione per dare stabilità ai prezzi e fronteggiare le spinte al rialzo sono quindi necessarie ampie riforme strutturali e una coerente politica economica.

Evidentemente una radicale modifica degli attuali indirizzi di politica economica e finanziaria, non può non comportare anche l'adozione di efficaci misure per contenere in modo immediato e duraturo i prezzi.

Dopo i velleitari tentativi di introdurre il calmiera, si è tardivamente riconosciuto che occorre operare simultaneamente su un fron-

tè assai largo, mediante interventi atti a frenare e a mantenere sotto controllo, nel breve e nel medio termine, le tensioni inflazionistiche e la dinamica dei prezzi.

Una notevole efficacia, come dimostra l'esperienza, può avere l'individuare, per alcuni generi di largo consumo, i principali focolai di parassitismo, e concentrare su questi gli interventi ordinari e straordinari dello Stato, delle Regioni e dei comuni.

È chiaro che in una situazione grave e pericolosa, non si può ignorare il contributo che può venire dall'azione e dall'esperienza degli organi di autogoverno delle collettività regionali.

Bisogna riconoscere che l'istituzione delle Regioni, i poteri ad esse delegati, le competenze in materia di mercati generali e la stessa legge n. 426 dell'11 giugno 1971, hanno accresciuto la responsabilità delle autonomie locali nel settore della distribuzione e della formazione dei prezzi.

L'intervento delle Regioni e dei comuni, le cui competenze devono essere allargate e rese operanti, può consentire di realizzare nuove condizioni e nuove strutture in campo commerciale.

Già oggi, concretamente, i comuni e le Regioni limitatamente ai mezzi e ai poteri loro attribuiti sono in grado di intervenire sul mercato nel processo di determinazione dei prezzi come una forza contrattuale nuova a favore dei consumatori.

Le positive esperienze in proposito, dimostrano come un tempestivo e massiccio rifornimento di alcuni prodotti, operato da aziende pubbliche, renda possibile una seria azione calmieratrice.

Le Regioni debbono però essere messe in condizione di potere rapidamente e pienamente svolgere il loro ruolo. Le Regioni, possono, d'intesa con i comuni, costituire, attivare, favorire aziende municipalizzate, società pubbliche o a prevalente partecipazione pubblica, per organizzare l'importazione e la vendita all'ingrosso di prodotti di largo consumo, a cominciare da quelli il cui prezzo è più soggetto al rialzo; tali prodotti saranno ceduti ai dettaglianti singoli o associati, ai consorzi e alle cooperative

che si impegnano a venderle a prezzi e qualità convenzionati.

Il presente disegno di legge ha, come è evidente, uno scopo limitato ma preciso: esso tende a consentire alle Regioni e ai comuni di favorire e di svolgere interventi stabilizzatori, sui prezzi di prodotti che, a seconda delle situazioni locali e stagionali, imprimono una dinamica ascensionale ai prezzi e di controllarne la distribuzione.

Per il rispetto delle prerogative costituzionali le norme di attuazione, del presente disegno di legge, sono delegate alle Regioni. Ogni Regione è chiamata a determinare autonomamente la natura e il carattere degli strumenti operativi di cui ha bisogno. Ci si è quindi limitati a stabilire, articolo 2, che le merci devono essere immesse nella esistente rete distributiva al dettaglio, a qualità e prezzi controllati, avendo cura di salvaguardare la funzione e di sollecitare la collaborazione dei singoli dettaglianti, oltre che degli organi consortili e cooperativi. Per favorire l'associazionismo le aziende o società preposte a svolgere azione calmieratrice, sono tenute, a parità di condizioni, ad effettuare i loro acquisti direttamente alla produzione, presso i produttori associati, i consorzi di produttori e gli organismi cooperativi.

Infine l'articolo 3 stabilisce che le aziende a partecipazione statale, operanti nel settore della produzione e della trasformazione dei prodotti, gli enti di riforma e i loro consorzi, sono tenuti a favorire l'attività calmieratrice promossa dai comuni e dalle Regioni. Con lo stanziamento di 50 miliardi, articolo 4, si è teso ad assicurare alle Regioni una dotazione di mezzi necessari per metterle in grado di organizzare il loro intervento sul mercato dei generi di largo consumo.

Ciò dovrebbe consentire alle Regioni, di intesa coi comuni, di darsi nuovi strumenti operativi atti a favorire il contenimento dei prezzi e, al tempo stesso, di promuovere assetti più razionali del settore distributivo, una legislazione democratica dei mercati all'ingrosso, l'associazionismo dei ceti mercantili e dei produttori agricoli e il potenziamento della cooperazione di consumo.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

Al fine di contenere i prezzi all'ingrosso e al minuto, di evitare l'intermediazione speculativa e di favorire l'associazionismo dei consumatori, dei dettaglianti e dei produttori, le Regioni promuovono interventi a favore di aziende municipalizzate, di società a gestione o a prevalente partecipazione degli enti locali e della Regione, che intendono acquistare sul mercato internazionale e direttamente alla produzione prodotti di largo consumo da immettere nella rete distributiva al dettaglio, a qualità e prezzi controllati.

**Art. 2.**

Le aziende o le società di cui all'articolo precedente provvedono:

a) ad immettere le merci nella esistente rete distributiva al dettaglio, tramite i dettaglianti singoli o associati, le cooperative, i consorzi, gli organismi pubblici operanti nel settore;

b) ad effettuare i loro acquisti, a parità di condizioni, direttamente presso i produttori associati, i consorzi di produttori o gli organismi cooperativi.

**Art. 3.**

Per l'attuazione dei compiti previsti dalla presente legge, le aziende a partecipazione statale, gli enti di riforma e loro consorzi, sono tenute a favorire le aziende e le società di cui all'articolo 1, nello svolgimento delle loro attività.

**Art. 4.**

Ai fini dell'applicazione della presente legge è autorizzata la spesa di lire 50 miliardi

da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Art. 5.

La somma di lire 50 miliardi è ripartita, entro trenta giorni, fra le Regioni, con decreto del Ministro del tesoro, nel modo previsto dall'articolo 8, commi quinto e sesto, della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Art. 6.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con uno stanziamento a carico del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro. Al pagamento delle somme spettanti alle Regioni, il Ministero del tesoro provvede, entro trenta giorni, con mandati diretti intestati a ciascuna Regione.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le opportune variazioni di bilancio.

Art. 7.

Le Regioni sono delegate ad emanare le norme di attuazione della presente legge.